

Originale

Ordinanza del Commissario Prefettizio

(NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL SINDACO)

N. 000056 data 19/12/2025

Classifica

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DELLA QUIETE PUBBLICA, DELLA
SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL
PATRIMONIO, DIRETTE AD ASSICURARE
LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI
RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI
ESERCIZIO PUBBLICO E DI SVAGO IN
ALCUNI AMBITI DEL TERRITORIO
COMUNALE. FESTIVITA' NATALIZIE
2025-2026.**

PREMESSO che in occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, l'Amministrazione comunale ha programmato una serie di eventi e che, nell'ambito delle politiche di promozione delle proprie attività, ai suddetti eventi si affiancherà tutta una serie di iniziative promosse dai singoli locali;

CONSIDERATO che:

- nel periodo in oggetto, il prevedibile e consistente afflusso di persone richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti *contra legem* verso chiunque;
- è consolidata l'abitudine, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di portarsi presso i locali e le aree pubbliche, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche;
- tali fenomeni sono particolarmente presenti nella zona centrale della città e più precisamente nella porzione di territorio di seguito individuata, ove sono concentrati, oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di attività commerciali, artigianali, ivi comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande;
- tale situazione sovente fa riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela dell'inquinamento acustico e del degrado ambientale, ampiamente riportati dai mezzi di informazione, evidenziati da numerosi esposti dei cittadini residenti e da sopralluoghi delle Forze di Polizia;
- in diverse circostanze sono state accertate violazioni in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande e tutela ambientale, in particolare relative al disturbo della quiete pubblica determinato dall'uso improprio degli strumenti di diffusione sonora, inerenti il decoro urbano, il consumo di bevande alcoliche da parte di minori nonché della tutela delle persone;

RILEVATO che le criticità riscontrate sono tali da configurare, negli ambiti considerati, potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate, di dover applicare nella porzione di territorio individuata, una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto al riposo e alla salute della cittadinanza residente, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, con l'obiettivo di salvaguardare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità e decoro dell'area;

DATO ATTO che le suddette disposizioni perseguono anche l'obiettivo di promuovere il principio di "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti conseguenti alla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni sui cittadini residenti e sull'uso degli spazi pubblici finiti alle loro attività;

TENUTO CONTO che:

- nel corso degli incontri svolti in Prefettura nell'ambito del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza – da ultimo quello del 11 dicembre 2025 - , dove sono stati analizzati gli esiti dei controlli delle forze dell'ordine finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana (schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti), è emersa la necessità di implementare i servizi di controllo nonché di agevolare l'attività delle forze dell'ordine adottando una apposita ordinanza sindacale che esplichi i suoi effetti nel periodo considerato;
- la disamina delle criticità evidenziate, avvenuta nel corso di confronti con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha evidenziato la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra l'Amministrazione comunale e gli stessi operatori attraverso incontri periodici ove affrontare le problematiche emerse nonché valutare eventuali interventi per sensibilizzare all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente per reprimere comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

RICHIAMATI:

- il D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", come modificato dal D.L. 4.10.2018 n.113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D Lgs 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8-comma 1 - lettera a/2 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, il quale dispone che "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.*";
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per

la pubblica incolumità”;

- il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 e, nello stesso senso, anche il comma 4, i quali rimarcano che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;
- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 il quale stabilisce che le “disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguiti finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;
- il punto 4 della Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui “specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne da stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148”;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein) riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi e dal loro esercizio, i “motivi d'interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

PRESO ATTO di quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza 5 marzo 2015 n. 9633 e successivamente ribadito con la sentenza 2 luglio 2019 n. 28570, secondo cui il gestore di un pubblico esercizio risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone quando omette di esercitare il necessario controllo sugli avventori, lasciando che gli stessi pongano in essere schiamazzi e comportamenti idonei a turbare l'ordine e la tranquillità pubblica, precisando altresì che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione di un obbligo giuridico di vigilanza, da adempiere anche mediante lo *ius excludendi* o il ricorso all'Autorità, affinché la frequentazione del locale non degeneri in condotte contrastanti con le norme a tutela della quiete e della sicurezza dei residenti.

DATO ATTO che le richiamate pronunce consolidano l'orientamento giurisprudenziale che individua in capo al gestore l'onere di adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire ed evitare situazioni di disturbo o degrado connesse alla propria attività e all'assembramento di avventori nelle aree limitrofe al locale.

RITENUTO che:

- per le ragioni sopraesposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e riportate di frequente dagli organi di stampa;
- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, vista anche l'imminenza delle festività natalizie, con quello compreso tra il 20 dicembre 2025 ed il 6 gennaio 2026;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che con la presente ordinanza il Commissario Prefettizio interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa

1. ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

I pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati e le attività artigianali, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici, operanti nella zona del territorio individuata, devono rispettare le seguenti disposizioni:

- è fatto divieto **in tutti i giorni della settimana dalle ore 22:00 alle ore 6:00** del giorno successivo:
 - di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'**asporto** in qualsiasi contenitore;
 - di vendere per **asporto** bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

All'interno dei pubblici esercizi, nelle aree esterne date in concessione e nelle pertinenze delle manifestazioni autorizzate, resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle misure di sicurezza. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

2. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E PATRIMONIO

È vietato collocare **erogatori ovvero spillatori di bevande alcoliche alla spina** nelle aree date in concessione (*dehor*) e comunque all'esterno dei locali di esercizio.

È fatto altresì obbligo:

- **di vigilare**, anche attraverso personale qualificato, all'interno dei locali e nelle aree esterne

date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente ordinanza;

- **di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente la necessità di intervento alle Forze dell'Ordine;**
- **di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al consumo consapevole di alcol, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;**
- **di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;**
- **di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.**

3. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Le prescrizioni di cui al punto precedente si applicano nelle porzioni di territorio di seguito indicate:

- a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battigia e dalla Banchina di riva del porto;
- b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo.

4. DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE CON APPLICAZIONE NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

È vietato su tutto il territorio cittadino **dalle ore 24:00 alle ore 06:00** del giorno successivo:

- **il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comunque denominati e definibili, delimitati o meno;**
- **la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.**

5. PERIODO DI VIGENZA

La presente ordinanza ha efficacia nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre 2025 ed il 6 gennaio 2026 compreso, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvi provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

INVITA

i titolari/gestori delle attività sopra riportate - al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via - a farsi coadiuvare (singolarmente o consorziandosi) da operatori di sicurezza, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere

facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

DA' ATTO

delle disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00;
- dell'art. 76 - comma 2 - della L.R. 5/08/2021 n. 22 che vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;
- dell'art. 14-bis della Legge 125/2001 che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario notturno dalle ore 24:00 alle ore 7:00 e, se svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 (art. 6 comma 2-bis D.L.n. 117/2007 conv. L. 160/2007). Il mancato rispetto della presente prescrizione, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad €30.000,00, oltre alla confisca della merce e delle attrezzature;
- dell'art. 689 del Codice Penale, come modificato dall'art. 7 del D.L.n. 158/2012 convertito dalla L. n. 189/2012, il quale dispone che la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario consentito resta permessa purché l'esercente sia in grado di accettare la maggiore età dell'acquirente o tramite sistemi di lettura ottica dei documenti o tramite la presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

DISPONE ALTRESI' CHE

Salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel **punto 1)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, prevedendo, nei limiti edittali previsti, il pagamento in misura ridotta pari a € 300,00, così come determinato dalla Giunta Comunale con atto n. 122/2022 ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, da applicarsi secondo le procedure previste dalla medesima Legge 689/81.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

La violazione degli obblighi e prescrizioni dei **restanti punti** della presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituiscono più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 7-bis del Dlgs 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00**, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul portale istituzionale comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria e ai Presidenti dei Comitati di quartiere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

RITA STENTELLA¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto

Id.60
data 18/12/2025

Oggetto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO, DIRETTE AD ASSICURARE LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI SVAGO IN ALCUNI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE. FESTIVITA' NATALIZIE 2025-2026.

VISTO: IL DIRIGENTE
COCCIA GIUSEPPE¹.